

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 114

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEGNINI, AMATO, GINOBLE, D'INCECCO,  
CASTRICONE, LEVA, VENITTELLI**

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare

*Presentata il 15 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha recentemente novellato la normativa relativa alle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 ha sostituito l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare. In base alla precedente normativa, stabilita dal decreto legislativo n. 128 del 2010, era vietato cercare ed estrarre gas o petrolio all'interno di aree marine o costiere pro-

tette a qualsiasi titolo, nonché all'esterno di tali aree protette, per 12 miglia marine, mentre, per il solo petrolio, lungo tutta la fascia marina della Penisola italiana, entro 5 miglia dalla costa. Tale divieto riguardava anche i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2010, mentre venivano fatti salvi i titoli già rilasciati alla medesima data.

La principale modifica prevista dal nuovo testo del comma 17 consiste, invece, nella fissazione di un'unica, per olio e per gas, e più rigida fascia di rispetto, fino a 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Rimane immutato, invece, il divieto con

riferimento alle attività suddette all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette.

A fronte di tale disposizione, tuttavia, il nuovo articolo 6 stabilisce che il divieto di cercare ed estrarre idrocarburi non riguarda i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010. Così disponendo, esso fa, dunque, salvi in modo retroattivo i procedimenti autorizzatori già in corso prima del 26 agosto 2010, data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Per effetto di tali ultime disposizioni, la possibilità offerta alle compagnie petrolifere di accrescere lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nelle acque al largo della costa italiana aumenta notevolmente i rischi di contaminazione delle stesse, in particolare lungo la costa adriatica, destando forti preoccupazioni nelle comunità locali.

Tra le altre, viene confermata la disposizione secondo cui le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Sono fatte salve, tuttavia, rispetto al regime di sottoposizione alla VIA illustrato, le attività di cui l'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si tratta delle attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione e di

emissione dei programmi di lavoro già approvati. Anche in questo caso le modifiche proposte avranno inevitabili conseguenze sull'ambiente marino.

La consapevolezza dei rischi e delle conseguenze ambientali che ricadrebbero sul Mediterraneo, date le sue caratteristiche, nel caso di contaminazione dell'ambiente marino, induce a considerare con estrema prudenza lo svolgimento di attività di ricerca, esplorazione e coltivazione di idrocarburi a largo delle coste del nostro Paese.

Tali considerazioni sono ancora più rilevanti se queste attività vengono svolte in aree protette istituite o da istituire come nel caso del Parco della Costa teatina previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

La coltivazione del giacimento di idrocarburi nella zona Ombrina Mare che in base alla pregressa normativa rientrava tra le attività vietate poiché l'area di progetto si trovava a circa 6,5 chilometri dalla costa, in virtù della nuova normativa può essere praticata perché riferita a un procedimento concessorio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010.

Per evitare che si creino situazioni in cui la finalità della nuova normativa, cioè la garanzia di maggiore rigore nella tutela ambientale, venga completamente stravolta dal verificarsi di situazioni come quella descritta, la presente proposta di legge conferma la nuova normativa eliminando la parte che fa salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010.

In questo modo si stabilisce una disposizione chiara, certa e applicabile a tutti i soggetti che operano nel settore della ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in mare.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. I periodi secondo e terzo del comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti: « Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti, sentito il parere degli enti locali situati entro un raggio di 12 miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini delle eventuali relative proroghe ».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutti gli atti adottati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e quella di entrata in vigore della presente legge.



\*17PDL0058100\*